



**COMUNE DI
CABELLA LIGURE**
Provincia di Alessandria

DELIBERAZIONE N. 6
del 13 GENNAIO 2021

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE**

**ESERCIZIO PROVVISORIO BILANCIO 2021 – ASSEGNAZIONE
PROVVISORIA DELLE RISORSE FINANZIARIE (PEG PROVVISORIO)**

L'anno **duemilaventuno** addì **tredecì** del mese di **gennaio** alle ore **16:25** in video conferenza ai sensi dell'art. 73 comma 1 del D.L. 18/2020.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

N. d'ord.	Nome e Cognome	Presenti	Assenti
1	Roberta DAGLIO	X	=
2	Giancarlo RENATI	X	=
3	Paola REPETTI	X	=
		3	0

Assiste l'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale la Dr. Giulio Girdali con funzioni consultive, referenti e di assistenza, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli interventi, la dottoressa Roberta Daglio - Sindaco - assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato

Si dà atto che i presenti ed il segretario comunale partecipano alla seduta tramite videoconferenza.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'art. 162 del TUEL, stabilisce che gli enti locali deliberano annualmente il bilancio di previsione finanziario, riferito ad almeno un triennio, comprendente le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi, osservando i principi contabili generali e applicati, allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni;
- l'articolo 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dai decreti legislativi 23 giugno 2011, n. 118 e 10 agosto 2014, n. 126, fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministero dell'Interno, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

PRESO ATTO che con il Decreto del Ministero dell'Interno del 13 gennaio 2021 (adottato d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e con il parere favorevole della Conferenza Stato-città e autonomie locali e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 13 del 18 gennaio 2021) è stato differito al 31 marzo 2021 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2021/2023 ed autorizzato per gli enti locali l'esercizio provvisorio del bilancio, sino alla predetta data;

DATO ATTO che conseguentemente all'approvazione della legge di bilancio 2021 e bilancio pluriennale 2021-2023, del 30 dicembre 2020, n. 178, non è stato possibile rispettare il termine naturale di approvazione del documento programmatico 2021-2023, tante la mancanza di dati certi;

RICHIAMATO il comma 1 dell'art. 163 del D. Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni che prevede: *“Se il bilancio di previsione non è approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre dell'anno precedente, la gestione finanziaria dell'ente si svolge nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria. Nel corso dell'esercizio provvisorio, o della gestione provvisoria gli enti gestiscono gli stanziamenti di competenza previsti nell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione o l'esercizio provvisorio, ed effettuano i pagamenti entro i limiti determinati dalla somma dei residui al 31 dicembre dell'anno precedente e degli stanziamenti di competenza al netto del fondo pluriennale vincolato.”*

ATTESO che ai sensi del su richiamato art. 163 del D.lgs. n. 267/2000:

- comma 3 - Nel corso dell'esercizio provvisorio non è consentito il ricorso all'indebitamento e gli enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza. È consentito il ricorso all'anticipazione di tesoreria di cui all'art. 222”;
- comma 4 - All'avvio dell'esercizio provvisorio l'ente trasmette al tesoriere l'elenco dei residui presunti alla data del 1° gennaio e gli stanziamenti di competenza riguardanti l'anno a cui si riferisce l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria previsti nell'ultimo bilancio di previsione approvato, aggiornati alle variazioni deliberate nel corso dell'esercizio precedente, indicanti - per ciascuna missione, programma e titolo - gli impegni già assunti e l'importo del fondo pluriennale vincolato;

- comma 5 - Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese:

- a) tassativamente regolate dalla legge;
- b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
- c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti;

- comma 6 - I pagamenti riguardanti spese escluse dal limite dei dodicesimi di cui al comma 5 sono individuati nel mandato attraverso l'indicatore di cui all'articolo 185, comma 2, lettera i-bis).

- comma 7 - Nel corso dell'esercizio provvisorio, sono consentite le variazioni di bilancio previste dall'articolo 187, comma 3-quinquies (applicazione al bilancio di quote vincolate o accantonate del risultato di amministrazione), quelle riguardanti le variazioni del fondo pluriennale vincolato, quelle necessarie alla reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni riguardanti entrate vincolate già assunte, e delle spese correlate, nei casi in cui anche la spesa è oggetto di reimputazione l'eventuale aggiornamento delle spese già impegnate. Tali variazioni rilevano solo ai fini della gestione dei dodicesimi;

RICHIAMATO integralmente il punto 8 del Principio contabile applicato alla contabilità finanziaria all. 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011, dedicato all'esercizio provvisorio e alla gestione provvisoria, in base al quale nel corso dell'esercizio provvisorio:

- gli enti gestiscono gli stanziamenti di spesa previsti nell'ultimo bilancio definitivamente approvato per l'esercizio a cui si riferisce la gestione;
- possono essere impegnate solo spese correnti e le eventuali spese correlate, riguardanti le partite di giro, salvo quelle riguardanti i lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza. In tali casi, è consentita la possibilità di variare il bilancio gestito in esercizio provvisorio, secondo le modalità previste dalla specifica disciplina di settore;
- possono essere assunti mensilmente, per ciascun programma, impegni di spesa corrente non superiori a un dodicesimo delle somme complessivamente previste, al netto delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e di quelle accantonate nel fondo pluriennale vincolato;
- sono escluse dai limiti dei dodicesimi le spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di frazionamento in dodicesimi;
- sono gestite le previsioni del secondo esercizio del PEG dell'anno precedente e non operano le previsioni di cassa;

CONSIDERATO, che:

- ai sensi dell'art. 165, comma 8 e 9, del D.Lgs. n. 267/2000, è necessario assegnare le risorse finanziarie ai Responsabili dei servizi, come confermato dalla circolare del Ministero dell'Interno F.L. n. 7 del 7.02.1997, in quanto ad essi spetta la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo, e sono responsabili in via esclusiva della gestione dei relativi risultati in riferimento agli obiettivi dell'Ente;
- l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000, attribuisce ai Responsabili - titolari di P.O. (Centri di costo) tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dai medesimi organi;
- i Responsabili delle singole unità operative devono garantire l'assolvimento delle attività istituzionali ed il raggiungimento degli obiettivi dell'Ente secondo criteri di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza, nel rispetto del D.Lgs. n. 165/2001;

DATO ATTO che la struttura organizzativa del Comune di Cabella Ligure, per un miglior funzionamento della stessa si articola nelle seguenti n. 3 Aree, alla cui direzione è posto un Responsabile titolare di Posizione Organizzativa:

- Area Amministrativa
- Area Finanziaria
- Area Tecnica

RITENUTO, pertanto, necessario, al fine di assicurare il regolare funzionamento dei servizi comunali, assegnare, ai Responsabili di Area, durante l'esercizio provvisorio, nelle more dell'approvazione del bilancio e del successivo PEG, l'adozione degli atti di gestione, ivi compresa l'assunzione degli impegni di spesa;

VISTE:

- le previsioni definitive del bilancio di previsione pluriennale 2020/2022 – Annualità 2021, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 in data 30/06/2020, esecutiva ai sensi di legge e successive variazioni;
- il piano esecutivo di gestione (PEG) 2020-2022, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 39 del 28.07.2020, nelle sue componenti: Finanziaria - Piano degli Obiettivi e della Performance;

ATTESO che:

a) il PEG è il documento attraverso il quale:

- si declina, in maggiore dettaglio la programmazione contenuta nel Documento Unico di Programmazione (DUP);
- si articolano i titoli e le tipologie di entrata in categorie e le missioni ed i programmi della spesa in macroaggregati;

b) il Piano della Performance costituisce strumento di valutazione dell'operato dei Responsabili attraverso la misurazione dei risultati ottenuti in relazione agli obiettivi definiti, secondo il sistema di valutazione vigente, oltre un mezzo per rendere partecipe la comunità degli obiettivi che l'Ente si è dato, garantendo trasparenza ed ampia diffusione ai cittadini.

VISTI i decreti sindacali di nomina dei responsabili di Area e conferimento delle posizioni organizzative;

VISTI:

- il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento di Contabilità;

ACQUISITI gli allegati pareri favorevoli resi, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., del Responsabile del servizio finanziario, in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione,

Con voti favorevoli unanimi, resi in forma palese

DELIBERA

1. DI DARE ATTO che fino al 31/03/2021 e comunque fino all'approvazione del bilancio, vige l'istituto dell'esercizio provvisorio previsto dall'art. 163 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

2. DI ASSEGNARE temporaneamente, ai Responsabili di Area, le risorse necessarie a garantire l'ordinaria attività dell'ente nell'ambito delle previsioni del PEG del Bilancio pluriennale 2020 - 2022, esercizio finanziario 2021, assestato a seguito dell'adozione dei successivi provvedimenti di variazione, cui si fa rinvio e nei limiti imposti dall'esercizio provvisorio, di cui all'art. 163 del D. Lgs. n. 267/2000;

3. DI DARE ATTO, ai sensi del comma 1, art. 163 del D. Lgs. 267/2000, che fino all'approvazione del Bilancio 2021 - 2023 e quindi durante l'esercizio provvisorio:

- potranno essere effettuate, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo della somma definitivamente prevista nel Bilancio 2020 - 2022, esercizio finanziario 2021, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;

- i Responsabili di Area, nei limiti e con le modalità stabilite dall'articolo 163, comma 3 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e nell'ambito delle dotazioni finanziarie assegnate, si devono intendere autorizzati, ad assumere gli atti di gestione necessari per garantire la continuità nell'erogazione dei servizi;

4. DI DISPORRE, in particolare, al Responsabile dell'Area Tecnica, di dare esecuzione nei termini concordati con l'Amministrazione, agli interventi previsti nel PEG e nel Programma Operativo delle Opere Pubbliche e ad ogni adempimento necessario preordinato al raggiungimento dei programmati obiettivi;

5. DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento a ciascun Responsabile di Area;

6. DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134 comma 4° del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE
f.to Roberta Daglio

Il Segretario Comunale
f.to Giulio Giraldi
